

DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA
FISCALITA' AUTOMOBILISTICA
E SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI
Ufficio Gestione Sviluppo e Forniture Dati - PRA

RBN

DIRIGENTI / RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
UFFICI E UNITÀ TERRITORIALI

e p.c. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

DIRETTORI / RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

Lettera Circolare

OGGETTO: Esenzioni e agevolazioni IPT a favore degli Enti del Terzo Settore .

Si fa seguito alla lett. circ. ACI nr. 6635 del 15/12/2017 con la quale sono state fornite le prime informazioni in merito alla disciplina introdotta per gli Enti del Terzo Settore introdotta dal D. Lgs. n. 117 del 3/7/2017, denominato Codice del Terzo Settore (di seguito CTS), normativa che ha la finalità di riordinare in maniera organica la disciplina del cosiddetto Terzo Settore.

1. ENTI DEL TERZO SETTORE

L'art. 4 del Codice stabilisce che sono considerati Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).



Il CTS esclude dalla categoria degli Enti del Terzo Settore le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Sono soggetti alla disciplina del CTS gli enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente alle attività di interesse generale individuate all'art. 5 del Codice stesso, a condizione che per tali attività adottino un apposito regolamento che recepisca le norme del Codice e sia depositato nel RUNTS.

2. REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

L'art. 45 del CTS ha previsto l'istituzione del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il RUNTS è un registro telematico gestito operativamente su base territoriale in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome.

Le strutture che operativamente gestiscono il RUNTS, previste dal suddetto art. 45, sono:

- l'Ufficio Regionale del RUNTS;
- l'Ufficio Provinciale del RUNTS (istituito nelle Province autonome)
- l'Ufficio Statale del RUNTS istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'iscrizione in tale Registro costituisce requisito per essere qualificati come **Enti del Terzo Settore (di seguito denominati ETS)** e per godere delle agevolazioni previste dalla normativa.

Il RUNTS è attivo dal 23/11/2021 ed è suddiviso in sette sezioni coincidenti con le categorie di ETS previsti dal CTS:

- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Enti filantropici;
- Imprese Sociali;
- Reti associative;
- Società di Mutuo Soccorso;
- Altri ETS

Il Registro è pubblico ed è consultabile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'apposita sezione dedicata, al seguente link: <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Scopri-il-RUNTS>

A seguito dell'attivazione del RUNTS gli ETS che non fossero già stati iscritti nei Registri previsti dalla normativa previgente devono chiedere l'iscrizione esclusivamente nel RUNTS non essendo più possibile dal 23/11/2021 l'iscrizione nei precedenti Registri.

Per gli ETS già in precedenza iscritti nei singoli registri, i dati sono stati trasferiti, attraverso una procedura automatica, nelle specifiche sezioni del RUNTS.

Per quanto riguarda poi le imprese e le cooperative sociali l'iscrizione nella Sezione Imprese Sociali del Registro delle Imprese, prevista per tali Enti, comporta automaticamente anche l'iscrizione nel RUNTS.

Una situazione particolare attualmente sussiste per ONLUS che alla data di entrata in vigore del RUNTS risultassero già iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate, in quanto il Codice del Terzo Settore, a differenza di quanto previsto per altri ETS, non ha previsto la migrazione automatica nel RUNTS delle ONLUS già iscritte nella suddetta Anagrafe.

Le ONLUS attualmente iscritte nell'Anagrafe ONLUS, per poter essere qualificate come Enti del Terzo Settore, devono iscriversi in una delle sezioni previste nel RUNTS entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea (articolo 101, comma 10, CTS). L'iscrizione nel RUNTS determina la cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS.

In sostanza l'ONLUS con l'iscrizione nel RUNTS cessa di essere qualificata come ONLUS e rientra in una delle tipologie di Enti previsti dal CTS e sopra elencati (ad es. Organizzazione di Volontariato, Associazione di promozione sociale ecc.).

Poiché al momento l'autorizzazione della Commissione Europea sopra menzionata non è stata emanata, è ancora operativa l'Anagrafe delle ONLUS per le organizzazioni che vi erano già iscritte e che non abbiano ancora deciso di iscriversi nel RUNTS.

A partire dal 22/11/2021 non è più possibile iscrivere nuove ONLUS nella suddetta anagrafe e quindi gli enti del terzo settore di nuova costituzione devono necessariamente iscriversi nel RUNTS.

3. AGEVOLAZIONI FISCALI

L'art. 82 disciplina le agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette e tributi locali di cui godono o possono godere gli ETS iscritti nel RUNTS.

Tale disposizione, a differenza di altre agevolazioni fiscali previste dal CTS per l'entrata in vigore delle quali è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea, è già entrata in vigore per gli ETS iscritti al RUNTS e prevede:

- **esenzione imposta di bollo (art. 82, comma 5):** sono esenti da imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni o ogni altro documento



cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dall'ETS.

- **riduzione o esenzione IPT (art. 82, comma 7):** la norma conferisce il potere agli Enti Locali e alle Regioni di ridurre o esentare dal pagamento dei tributi di propria competenza gli ETS iscritti al RUNTS che non hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Pertanto, le Province e le Città Metropolitane, possono prevedere, nei propri regolamenti, la riduzione o l'esenzione dell'IPT a favore degli ETS. Per la Regione Friuli Venezia Giulia, dove il tributo è regionale (IRT) le riduzioni/esenzioni devono essere previste con legge regionale. In assenza di espressa previsione di agevolazione/esenzione da parte del titolare del Tributo si applicano le tariffe IPT ordinarie (IPT base più maggiorazione provinciale calcolata in misura proporzionale)

Per le agevolazioni IPT previste dai singoli regolamenti si rinvia alla comunicazione e al prospetto inviati periodicamente dalla scrivente Direzione, consultabili sul Portale della Comunicazione e sul portale STA "informativa e lettere circolari".

Si precisa infine che:

- **Organizzazioni di volontariato (ODV):** in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 82 del CTS sono state abrogate le disposizioni di cui all'art. 8 L. 266/91 che prevedevano per le Organizzazioni di volontariato (ODV) l'esenzione totale dall'IPT in caso di donazioni ed attribuzioni di eredità o di legato, per gli atti costitutivi e per le operazioni diverse dalle successioni e donazioni connesse allo svolgimento dell'attività degli organismi di volontariato; pertanto, in assenza di esprese agevolazioni/esenzioni previste dai singoli Regolamenti degli Enti titolari del tributo, si applica l'IPT secondo le tariffe ordinarie.
- **ONLUS:** come già indicato nella lett. circ. ACI nr. 6635/2017 (in virtù di quanto previsto dall' art. 104, comma 1, CTS) alle ONLUS, ancora iscritte nell'Anagrafe Nazionale delle ONLUS, si applicano (già a partire dal 2018) le agevolazioni previste dai sopra citati commi 7 e 5 dell'art. 82 CTS. Pertanto, tali Enti potranno godere delle agevolazioni/esenzioni IPT se e nella misura previste dai regolamenti delle Province e Città metropolitane. Se tali regolamenti non hanno previsto alcuna agevolazione si applicano le tariffe ordinarie (IPT base più maggiorazione provinciale calcolata in misura proporzionale). Si precisa peraltro che l'attuale regime è analogo a quanto previsto prima del 1° gennaio 2018, vigente l'art. 21 del D. lgs. n. 460/1997. Si ricorda, infatti, che la lett. circ. n. 17988 del 22/12/2005 e il manuale IPT predisposto dal tavolo tecnico ACI, MEF ed UPI prevedono che *"La riduzione, o l'esenzione, dell'I.P.T., ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 460 del 1997, deve essere prevista dal regolamento provinciale. Qualora non sia prevista, si applicano le tariffe del D.M. 435/1998"*.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE